

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 4 giugno 2018, n. 93

ID VIA_190 – codice procedimento di A.U. GJTYOT2 - d.lgs. n. 152/2006 e smi, art. 6 co. 9 - l.r. n. 11/2001 e smi e l. n. 241/1990 e smi –procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale per insediamento eolico nel Comune di Brindisi in loc. “Cerrito, Santa Teresa e Specchia della frazione di Tutturano” – valutazione proposta di modifica.

Proponente: Siemens GamesaRenewable Energy ItalySpA, corrente in Roma alla Via Ostiense n. 131/L.

**la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali nonché
Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e Vinca**

vista la l.r. 4 febbraio 1997 n.7 *“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”* ed in particolare gli artt. 4 e 5;

vista la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto *“Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”*;

visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

visto il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*;

visto l’art.32 della l. 18 giugno 2009 n. 69 *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*;

visto l’art.18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

vista la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 recante *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;

visto il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 recante *“Adozione del modello organizzativo denominato ‘Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA-Approvazione atto di alta organizzazione”*;

vista la D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio all’Ing. Barbara Valenzano;

vista la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dr.ssa Antonietta Riccio.

Visti altresì i seguenti disposti normativi come di seguito elencati:

- l. 7 agosto 1990 n. 241 e smi recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- d.lgs. n. 152/2006 e smi recante *“Norme in materia ambientale”* e, in particolare, l’art. 6 co. 9;
- l.r. n. 11/2001 e smi recante *“Norme sulla valutazione di impatto ambientale”*,

nonché tutti i precedenti provvedimenti amministrativi rilasciati in riferimento al proposto insediamento eolico, sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal funzionario responsabile del procedimento,

ha adottato il seguente provvedimento.

PREMESSO CHE:

- con *D.D. n. 105 del 25/07/2017*, ritualmente trasmessa con nota prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 7490 del 27/07/2017 a tutti gli enti coinvolti nel procedimento, veniva concluso il procedimento di riesame della D.D. n. 24/2014, avviato in esito al pronunciamento reso dal Tar Lecce n. 888/2015 (ai cui contenuti precettivi si rinvia) relativo ad un impianto eolico nel Comune di Brindisi nelle località in epigrafeindicate;

- con successiva *D.D. n. 111 del 07/08/2017* il precedente provvedimento è stato rettificato nella parte in cui recava un refuso relativo al numero degli aerogeneratori oggetto del giudizio favorevole di compatibilità ambientale che, a valle di tale rettifica, sono pertanto divenuti 4 e, segnatamente, quelli identificati dai nn. A.15) – A.18) – A.19) ed A.23): anche tale determinazione è stata trasmessa a tutti gli enti ed amministrazioni coinvolte nel procedimento con nota prot. n. 7779 dell'08/08/2017;
- a seguito della predetta determinazione dirigenziale, con nota prot. n. 11378 del 29/08/2017 (prot. regionale n. 8327 del 31/08/2017) l'Autorità di Bacino della Puglia rappresentava che *"l'ubicazione degli aerogeneratori ottenuta applicando le coordinate estraibili dalle citate D.D. risulta congruente con tutti gli elaborati grafici trasmessi nonché con quelli del progetto originario. ... ciò premesso si evidenzia che la ubicazione grafica ottenuta applicando le coordinate piane riferite al sistema WGS 84, riportate nelle citate determine, rappresenta una posizione delle turbine diversa da quella esaminata da questa AdB risultando tutte traslate di circa 240 metri in direzione Sud con conseguente variazione del tracciato del cavidotto e di quello stradale. Tale nuova collocazione risulta avere interferenze con i vincoli del PAI con la conseguenza di inficiare il parere già espresso da questa Autorità"*;
- di seguito, con altra nota prot. n. 0112 – 17 – GEIT – U del 05/09/2017 la società proponente, richiamando i contenuti della pregressa nota dell'AdB, comunicava che le coordinate corrette di progetto erano riportate all'interno degli elaborati trasmessi per ultimo in data 17 febbraio 2017 e, precisamente nella denominata *"Relazione sugli impatti cumulativi"*;
- a seguito di un raffronto con gli elaborati trasmessi dalla società a febbraio 2017 agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali (e precisamente alla pag. 3 della *"Relazione sugli impatti cumulativi"*), è emersopertanto che le coordinate indicate nel sistema di riferimento UTM ED50 33 fossero quelle indicate nella tabella sottostante:

Aerogeneratore	Easting (m)	Northing (m)
A.15	746131	4490197
A.18	746021	4489300
A.19	746387	4489585
A.23	746288	4488661

- tali coordinate sono conformi a quelle indicate dall'Autorità di Bacino della Puglia nella sua nota prot. n. 11378 del 29/08/2017 innanzi citata;
- il Comitato Regionale per la VIA, nella seduta del 17/10/2017, ha preso atto della circostanza innanzi evidenziata, rilevando un errore nella conversione occorsa delle coordinate degli aerogeneratori in progetto;
- a valle degli antescritti passaggi, con altra *D.D. n. 158 del 23/10/2017*, sono state rettificate le coordinate degli aerogeneratori oggetto della valutazione positiva di VIA.

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 018-17_GEIT-U del 22/12/2017 la società in intestazione, in considerazione della necessità manifestata di utilizzare un modello di aerogeneratore differente da quello oggetto del provvedimento di cui alla D.D. n. 105/2017, trasmetteva allo scrivente Servizio una *"Relazione tecnico-ambientale"* recante la descrizione della proposta di variante oggetto di valutazione: in particolare la società procedeva a ricostruire i passaggi più significativi delineanti detta variante riferendo che:
 - l'aerogeneratore inizialmente presentato nella prima istanza di *screening* era il modello G90: h navicella=100 m - raggio=45 m - h max punto pala=145 m;
 - nella prima fase del processo autorizzativo è stata introdotta una possibile alternativa caratterizzata dal modello di aerogeneratore G97 con le seguenti caratteristiche tecniche: (h navicella=90 m - raggio= 48,5 m - h max punto pala= 138,5 m;
 - nella ultime integrazioni proposte culminate nella D.D. n. 105/2017 (in particolare nella

“Relazione di impatto visivo”) viene esplicitato e valutato un aerogeneratore generico avente le seguenti caratteristiche: h navicella=100 m – raggio=50 m - h max punto pala= 150 m; Oggetto della richiesta di valutazione risultava dunque essere il cambio del modello di aerogeneratore avente le seguenti caratteristiche dimensionali e costruttive:

- modello di aerogeneratore G114 con h navicella=93 m – raggio=57 m – h max punto pala=150 m in luogo di quello già valutato ed avente le seguenti caratteristiche:
h navicella=100 m – raggio=50 m - h max punto pala= 150 m
- con nota prot. n. 1710 del 16/02/2018 il Servizio riscontrava la richiesta di cui al punto precedente e, facendo riferimento alla fattispecie delineata dall’art. 6 co. 9 del d.lgs. n. 152/2006 e smi (cd. “*Liste di controllo*”), invitata la società ad integrare l’istanza già prodotta conformemente alla modulistica approvata all’uopo dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- in riscontro alla nota di cui sopra, con altra nota prot. n. 46-18-GEIT-U del 26/04/2018 (prot. regionale n. 5253 del 17/05/2018) la società trasmetteva in formato digitale le liste di controllo di cui all’art. 6 co. 9 succitato con allegati planimetrici e, contestualmente, chiedeva di considerare l’adeguamento tecnologico del modello di aerogeneratore G97 al modello G114 come “*non sostanziale*”.

RILEVATO CHE:

- per la ricostruzione del quadro programmatico ed ai fini dell’analisi vincolistica del progetto in argomento, non essendo intervenute modifiche, si rinvia ai contenuti del parere reso dal Comitato Reg.le di VIA nella relative sedute all’uopo svoltesi;
- dall’istruttoria esperita sulla base delle Liste di controllo per la Valutazione Preliminare e della documentazione a supporto inoltrata dalla società proponente, si evince che la modifica proposta (come innanzi dettagliata), può ritenersi non sostanziale, trattandosi di mero adeguamento della soluzione tecnologica prescelta (inerente al modello di aerogeneratore), incidente sul solo diametro rotorico e non già sugli effetti ambientali attesi derivanti dal progetto nel suo insieme, escludendo di tal guisa la necessità di ricorrere a qualsivoglia ulteriore procedura contemplata dalla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e smi., a mente di quanto previsto e disposto dall’art. 6 co. 9 del d.lgs. n. 152/2006 e smi.

**Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi e del Regolamento Europeo
n. 2016/679 del 27 aprile 2016
Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla l. n. 241/90 e smi in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e dal recente Regolamento europeo entrato in vigore in data 25/05/2018.

Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33.

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2001 e smi e della l.r. n. 28/2001 e smi

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato,

la Dirigente in intestazione,

DETERMINA

- 1. di dichiarare** che le premesse, nonché tutto quanto espresso nella narrativa del presente atto, costituiscono parte integrante dello stesso;
- 2. di attestare**, ai sensi del disposto recato dall'art. 6 co. 9 del d.lgs. n. 152/2006 e smi, la non sostanzialità della modifica proposta in riferimento all'esito favorevole di VIA già conseguito con la D.D. n. 105/2017 in narrativa esplicitata;
- 3. di ritenere**, per l'effetto, non necessaria l'attivazione da parte della società proponente di alcuna procedura prevista dalla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e smi;
- 4. di riconfermare** ogni altra determinazione di cui ai precedenti provvedimenti rilasciati in ordine a detto insediamento eolico;
- 5. di attestare** che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della Regione Puglia;
- 6. di trasmettere** copia del presente provvedimento alla società proponente ed a tutti gli enti a cui sono stati trasmessi i precedenti provvedimenti dirigenziali innanzi citati;
- 7. di precisare** che il presente provvedimento:
 - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento;
 - fa salve le previsioni di cui agli articoli 96 e 97 del d.lgs. n. 163/2006 e smi;

di stabilire che, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e smi, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e smi in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:

- a) è immediatamente esecutivo;
- b) sarà trasmesso in copia al Segretariato della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- d) sarà pubblicato integralmente sul B.U.R.P..

**La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
nonché Dirigente *ad interim* del Servizio VIA-Vinca
(dr.ssa Antonietta Riccio)**